

Disciplina fiscale

Lezione 5 - I crediti

Perdite su crediti

Le perdite su crediti, sia nazionali che esteri, sono deducibili solo se risultano da **elementi certi e precisi**.

Sono in ogni caso deducibili quando si è in presenza di **procedure concorsuali**.

Inoltre è consentita la **rinuncia al credito** quando le spese legali appaiono eccessive e vi è il fondato sospetto di un esito negativo della stessa perché, ad esempio, l'avvocato ha comunicato l'esito negativo del pignoramento per mancanza di beni.

In ogni caso, la deduzione va fatta nell'esercizio in cui si accerta l'inesigibilità del credito: il contribuente non può, una volta che la perdita sia diventata certa, differire la deduzione in un anno successivo.

Cessione di credito

Nella cessione di credito per un corrispettivo inferiore a quello nominale si distingue:

- **pro-solvendo:** il cedente garantisce l'esistenza del credito e la solvibilità del debitore. Pertanto, la perdita non è deducibile;
- **pro-soluto:** il cedente garantisce solo l'esistenza del credito e non la solvibilità del debitore. La perdita è deducibile purché l'imprenditore riesca a provare, mediante elementi certi e precisi, che la perdita stessa si era già verificata al momento della cessione ovvero che a tale data il debitore era assoggettato a procedure concorsuali.

Procedure concorsuali

In tale evenienza sono riconosciuti i requisiti di certezza e precisione della perdita, che è pertanto detraibile **immediatamente**, senza bisogno di attendere la conclusione delle stesse.

Il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Svalutazione dei crediti

La norma fiscale permette la svalutazione dei crediti e la deduzione degli accantonamenti a fondo svalutazione, purché imputati al bilancio.

➤ **Crediti ammessi**

Per calcolare la quota da accantonare per rischi su crediti si computano solamente i **crediti commerciali non assicurati** - iscritti in bilancio - da cui derivano ricavi di esercizio.

Non si computano:

- crediti da cessioni non commerciali (es.: cessione di beni strumentali, crediti nei confronti di fornitori o di dipendenti, crediti di finanziamento);
- crediti coperti da garanzia assicurativa, nei limiti di questa;
- i crediti commerciali ceduti a terzi (factoring, clausola pro-soluto, ecc...).

Ammontare deducibile

Art. 106 c. 1, 2 DPR 917/86

- Per ciascun esercizio è deducibile un importo forfettario per svalutazione (o accantonamento) non superiore allo 0,50% del valore nominale dei crediti.
- Se in bilancio viene imputato un importo inferiore, l'accantonamento non può superare tale importo (quindi potrebbe essere anche inferiore allo 0,5%).

- La deduzione non è più consentita quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
- Quando i crediti in bilancio diminuiscono da un esercizio all'altro, le svalutazioni accantonate al fondo possono risultare superiori al 5% dei crediti: in questo particolare caso, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso come sopravvenienza attiva.

Crediti per interessi di mora

Gli interessi di mora rilevano fiscalmente nell'esercizio in cui vengono percepiti/corrisposti, secondo il criterio di cassa.

Non è quindi ammessa alcuna svalutazione o alcun accantonamento in merito agli stessi.

Esercizio n

Crediti commerciali in bilancio	150.000,00
Valore di presunto realizzo dei crediti in bilancio	135.000,00
Fondo svalutazione crediti civile	15.000,00

Accantonamento forfettario fiscale

0,50%	750,00
--------------	--------

Fondo svalutazione crediti fiscale	750,00
---	--------

Dichiarazione

Ripresa in aumento	15.000,00
---------------------------	-----------

Ripresa in diminuzione	750,00
-------------------------------	--------

Verifica della capienza del fondo (5%)	7.500,00
---	----------

Esercizio n+1

Crediti commerciali in bilancio		110.000,00
Valore di presunto realizzo dei crediti in bilancio		105.000,00
Fondo svalutazione crediti civile		5.000,00
Sopravvenienza attiva (utilizzo fondo civile)		10.000,00
Accantonamento forfettario fiscale		
	0,50%	550,00
Fondo svalutazione crediti fiscale		1.300,00
Verifica della capienza del fondo (5%)		5.500,00
<u>Dichiarazione</u>		
Ripresa in aumento		0,00
Ripresa in diminuzione		-10.550,00

Esercizio n+2

Crediti commerciali in bilancio		165.000,00
Valore di presunto realizzo dei crediti in bilancio		154.000,00
Fondo svalutazione crediti civile		11.000,00
Accantonamento civile		6.000,00
Accantonamento forfettario fiscale		
	0,50%	825,00
Fondo svalutazione crediti fiscale		2.125,00
Verifica della capienza del fondo (5%)		8.250,00
<u>Dichiarazione</u>		
Ripresa in aumento		6.000,00
Ripresa in diminuzione		825,00

Esercizio n+3

Perdita su crediti	-1.145,00
---------------------------	------------------

Fondo svalutazione civile al 31/12/n+2	11.000,00
---	------------------

Utilizzo fondo	-1.145,00
-----------------------	------------------

Fondo svalutazione civile al 31/12/n+3	9.855,00
---	-----------------

Fondo svalutazione fiscale al 31/12/n+2	2.125,00
--	-----------------

Utilizzo fondo	-1.145,00
-----------------------	------------------

Fondo svalutazione fiscale al 31/12/n+3	980,00
--	---------------

**Nessuna variazione fiscale: infatti sono stati
utilizzati solo i fondi**
